



Tributi IN Toscana

Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

3 2007

Anno II
Numero 3
Settembre
2007

I modelli di perequazione e la difficile attuazione della Costituzione

di *Giorgio Brosio**

Uno dei compiti più difficili del processo di attuazione del federalismo fiscale è la riforma del sistema dei trasferimenti intergovernativi. La perequazione finanziaria dei governi subnazionali -Regioni ed Enti locali- è un cardine delle relazioni finanziarie intergovernative. I canadesi sono soliti affermare che i trasferimenti di perequazione sono *Nation building*, sono cioè un meccanismo che tiene assieme i paesi.

Vi sono altre motivazioni, più strettamente economiche, alla loro distribuzione, quali l'uniformità dei livelli di fornitura dei servizi pubblici su tutto il territorio del paese, l'assicurazione contro i cosiddetti shocks asimmetrici, cioè contro le cadute nei livelli di reddito di singole aree e regioni, che pregiudicherebbero la capacità dei governi locali di fornire servizi. Infine, la perequazione serve a evitare migrazioni di persone ed imprese verso le regioni che sono fiscalmente avvantaggiate, ma che non necessariamente offrono le migliori opportunità localizzative.

In Italia i trasferimenti di perequazione sono particolarmente importanti. Un recentissimo studio dell'OCSE mostra che per le regioni italiane l'azione redistributiva operata dai trasferimenti del governo centrale è la più incisiva fra tutti i paesi federali e/o fortemente decentralizzati. Anzi, questa azione è così incisiva da obbedire più ad obiettivi di riequilibrio regionale che di stretto federalismo fiscale. Il problema è che i trasferimenti italiani sono assolutamente non trasparenti, poco efficienti e pericolosi per l'equilibrio dei conti pubblici, dato che premiano chi spende di più. Negli ultimi venti anni numerosi tentativi di razionalizzazione hanno avuto breve durata e, di fatto, Regioni ed Enti locali sono finanziati secondo il criterio della spesa storica.

Vi sono due grandi modelli di sistemi di perequazione. Il primo, tipico del Canada ed in minor misura della Germania, è basato sulla capacità fiscale. Con questo modello i trasferimenti colmano, in diversa misura, le differenze di capacità fiscale (ma non di gettito) fra gli enti locali. La capacità fiscale è quanto ogni ente dovrebbe incassare se applicasse alle sue basi imponibili un'aliquota media, o standard. Il vantaggio della perequazione basata sulla capacità fiscale è che gli enti fiscalmente poco virtuosi, che applicano aliquote basse e che quindi hanno poco gettito, non sono premiati dai trasferimenti, mentre quelli virtuosi possono trattenere per sé, senza alcuna riduzione nei trasferimenti, le entrate che hanno

incassato chiedendo sforzo maggiore ai propri cittadini.

Il secondo sistema classico è basato sui fabbisogni di spesa. A parità di capacità fiscale due enti locali possono avere necessità di disporre di un diverso volume di risorse per prestare lo stesso livello di servizio ai propri abitanti. Possono avere, ad esempio, una popolazione molto diversa per età -pensiamo alla forte popolazione anziana della Liguria- o possono avere condizioni fisico/climatiche diverse. I due sistemi possono essere, e di fatto sono sovente, combinati. Ponendo assieme la perequazione secondo i fabbisogni di spesa e quella secondo capacità, si può tener conto della situazione della Liguria, che è una regione relativamente ricca che ha, però, fabbisogni elevati per la sanità e tenere conto, ad esempio, di quella di Castellamare del Golfo, che ha una capacità fiscale molto bassa, ma pochi fattori specifici di fabbisogno. L'Australia, tutti i paesi Scandinavi e il Regno Unito offrono i migliori sistemi di perequazione basata su fabbisogni e capacità.

Quando le situazioni sono molto diverse fra gli enti locali, la perequazione sulla base dei fabbisogni (oltre che sulla capacità fiscale) è una necessità, ma presenta molti rischi. Vi è, in primo luogo, la rincorsa a introdurre nelle formule fattori specifici che hanno poca razionalità ma favoriscono situazioni particolari. Tipico il caso dei trasferimenti italiani ai comuni. La formula, ora praticamente congelata, include fra i fattori di fabbisogno la presenza di militari nelle caserme: un criterio molto particolare che ha difficilmente legami con la spesa locale!

In secondo luogo, e più in generale, l'introduzione dei fabbisogni nelle formule di perequazione introduce una spinta alla crescita dei trasferimenti e quindi a rendere ancora più debole il vincolo di bilancio. Questo perché non vi è quasi limite logico e politico alla presa in considerazione di fattori di fabbisogno di spesa. Infine, la determinazione dei fabbisogni da parte del governo centrale ha un sapore di controllo dall'alto, cosa che è considerata poco compatibile con l'essenza e il funzionamento di un sistema fortemente decentralizzato.

La riforma della nostra Costituzione nel 2001 sembra accogliere in parte queste considerazioni; soprattutto quelle relative ai rischi d'espansione della spesa derivanti dalla considerazione dei fabbisogni, e definisce un sistema di trasferimenti

in cui la capacità fiscale prevale ampiamente sui fabbisogni. Per alcune categorie di spesa la Costituzione prevede l'introduzione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che debbono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. Le principali spese sono la sanità e la protezione sociale, cui nel futuro potrebbe aggiungersi l'istruzione. Il disegno di legge delega aggiunge anche le spese per i trasporti, per i quali sono però menzionati livelli standard da assicurare e -con un'indubbia innovazione- alcune spese, ancora da definire, considerate "fondamentali" alle quali si deve applicare la nozione di livelli essenziali di servizio.

L'introduzione di livelli essenziali e la loro garanzia da parte del governo centrale richiedono trasferimenti di perequazione che facciano riferimento ai fabbisogni di spesa. Occorre, infatti, calcolare il costo unitario dei livelli essenziali e tener conto dei fattori che influenzano la capacità delle Regioni di fornire uniformemente i livelli essenziali. Vi è da attendersi inoltre una forte pressione da parte delle Regioni meno ricche tesa a portare in alto i livelli essenziali, cioè a trasformare i minimi in massimi, se possibile.

Per contro, per le altre spese, quelle corrispondenti alle competenze esclusive e/o concorrenti delle Regioni, la Costituzione prevede espressamente un sistema di perequazione basato sulla sola capacità fiscale ad esclusione dei fabbisogni. Se il dettato costituzionale verrà, come dovrebbe essere, preso alla lettera, i fabbisogni saranno esclusi dal computo di questi trasferimenti e quindi dovrebbe cadere quella parte del sistema attuale che premia, oltre misura, le piccole dimensioni dei Comuni e delle Regioni. In realtà, il disegno di legge delega per il federalismo fiscale presentato dal governo prevede la possibilità di tener conto, nella determinazione dei trasferimenti per il secondo gruppo di funzioni, anche della dimensione in termini di popolazione delle Regioni. Secondo una prassi molto disdicevole del nostro paese -dove il diritto è il principio fondatore di tutto- il dettato costituzionale appena rivisto è immediatamente violato.

Probabilmente, la riforma della Costituzione è andata oltre il limite del fattibile, restringendo eccessivamente il ruolo dei fabbisogni che, in un paese così diverso come il nostro, è difficilmente riducibile, anche considerando il loro potenziale dispersivo e il loro impatto espansivo sulla crescita della spesa e sul disavanzo pubblico.

* Università di Torino

I tributi della Regione

Tributo speciale sui conferimenti in discarica di Claudia Ferretti *

Il tributo speciale per i conferimenti in discarica, concepito con finalità prevalentemente ecologiche quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti e, soprattutto, di incentivare il loro recupero e riciclaggio, è stato istituito con la L. 549/1995, recepita dalla L.R. 60/1996.

Il soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impianto di smaltimento (con l'obbligo di rivalsa su chi effettua i conferimenti) ma assoggettati al tributo sono anche coloro che esercitano attività di discarica abusiva o che abbandonano, scaricano, depositano in modo incontrollato i rifiuti. In questo caso, obbligati al pagamento del tributo e delle relative sanzioni sono il proprietario del terreno su cui insiste la discarica. La base imponibile dell'imposta è costituita dall'ammontare di rifiuti (solidi e fanghi palabili) conferiti in discarica, a cui viene applicata un'aliquota commisurata al loro peso, variabile seconda la tipologia del rifiuto. La misura del tributo è, quindi, determinata moltiplicando l'aliquota dell'imposta (differenziata per tipo di rifiuto) per il quantitativo (espresso in tonnellate) dei rifiuti conferiti, e corretto con un coefficiente

imposta ambientale. Da un lato, infatti, attraverso manovre sulle aliquote si potrebbe ottenere una progressiva e consistente riduzione dei rifiuti conferiti in discarica a favore di altri trattamenti finalizzati al recupero energetico e materiale. Dall'altro tale imposta può consentire la raccolta di gettito aggiuntivo da destinare, ad esempio, al recupero e al riciclaggio dei rifiuti stessi.

Secondo la legislazione attuale, infatti, la Regione può modificare il livello di imposizione ogni anno, effettuando differenziazioni non solo per tipologia di rifiuto (e quindi per settore di attività di provenienza) ma anche per tipologia di Comune. Ad esempio, la Regione Toscana ha dato attuazione alla normativa prevista dal D.Lgs. 152/2006 che prevede, relativamente ai rifiuti solidi urbani, la possibilità di applicare una aliquota maggiorata del 20% ai Comuni appartenenti ad ATO che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata e l'applicazione dell'aliquota massima consentita per questa categoria di rifiuto (25.82 euro per ogni tonnellata) ai Comuni che non hanno presentato la relativa certificazione. Quanto appena affermato appare evidente se si osservano le aliquote applicate dal 2002 ad oggi, classificate per tipologia di rifiuto. È chiaro, infatti, che l'incremento progressivamente registrato nelle

quella per *Altri rifiuti speciali non pericolosi* è stata portata dal valore minimo di 5.16 a 10.33 euro a tonnellata. Nel caso, infine, dei *Rifiuti speciali pericolosi* l'aliquota applicata passa dal valore minimo a quello massimo consentito per questa categoria di rifiuto – che comprende gli speciali e gli urbani- e cioè 25.82 euro a tonnellata. Tale intervento sui rifiuti speciali va a sommarsi a quello che ha interessato le aliquote applicate ai Rifiuti urbani (L.R. 29/2002), che va ad aumentare, come già visto, il carico fiscale che ricade sui soggetti (comuni e/o ATO) che non hanno centrato gli obiettivi di raccolta differenziata; nell'arco di due anni, quindi, tutte le aliquote di questo tributo sono state ritoccate secondo il criterio dell'applicazione del principio "chi inquina paga".

È evidente che l'efficacia del tributo, in quanto vero e proprio strumento di politica ambientale, deve essere misurata attraverso la valutazione di comportamenti elastici della domanda a fronte della maggiorazione delle aliquote e, quindi, dalle eventuali riduzioni dei rifiuti conferiti in discarica. In tal senso, però, non è possibile esprimere un giudizio univoco sull'efficacia del tributo poiché gli andamenti nel tempo delle quantità conferite in discarica si differenziano a seconda della tipologia considerata. Nel complesso si osserva che, parallelamente ad una crescita tendenziale della produzione di rifiuti, lo smaltimento in discarica si riduce notevolmente nel periodo compreso tra il 2002 e il 2005 (-15%) ma che questa tendenza non riguarda tutti i tipi di rifiuto. Nell'andamento dei rifiuti urbani e dei fanghi, scarti e sovralli si assiste, infatti, ad una significativa decrescita delle quantità conferite in discarica; nel primo caso la riduzione, da attribuire presumibilmente ad un accrescimento della raccolta differenziata, è pari al 24% mentre nel secondo caso la diminuzione è ancora più significativa (-44%). Nell'andamento dei rifiuti speciali (pericolosi e

ALIQUOTE PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO IN TOSCANA. EURO PER TONNELLATA


	2002	2004	2006
Speciali inerti non pericolosi	1.33	4.33	4.33
Speciali non pericolosi	1.03	4.33	7.33
Altri rifiuti speciali non pericolosi	5.16	10.33	10.33
Rifiuti speciali pericolosi	5.16	10.33	25.82
Fanghi, scarti e sovralli	1.03	2.07	2.07
Urbani non pericolosi	10.33	15.49	8.00 - 25.82

Nel 2006 e relativamente ai rifiuti urbani non pericolosi le aliquote sono differenziate a seconda della % di raccolta differenziata e della produzione pro capite di rifiuti

che tiene conto del peso specifico, della quantità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti, in modo tale da commisurare il tributo all'impatto ambientale effettivo. Tale coefficiente, che deve rispondere a criteri tecnici specifici non demandabili alla discrezionalità delle regioni, deve essere determinato dal Ministero dell'Ambiente: attualmente, in assenza di tale determinazione, è assunto pari a 1.

Il peso di questa imposta sul bilancio della Regione Toscana è piuttosto ridotto: il gettito riscosso, che ammonta complessivamente a circa 24 milioni di euro, rappresenta solo lo 0,4% del totale delle entrate tributarie che, ad oggi, superano i 6 miliardi di euro.

Nonostante il contributo di questa imposta alle entrate tributarie della regione non sia particolarmente significativo, il tributo sui conferimenti in discarica assume un rilievo qualitativamente significativo in quanto tipica



aliquote sia legittimato dalla natura stessa del tributo. In particolare, infatti, l'aliquota applicata ai *Rifiuti inerti non pericolosi* è passata da 1.33 a 4.33 euro a tonnellata (il margine di variazione consentito va da 1 a 10 euro per tonnellata), quella per i *Rifiuti speciali non pericolosi* da 4.33 a 7.33 mentre

non) si osserva, invece, una tendenza di segno opposto in quanto le tonnellate smaltite nel 2005 risultano essere il doppio rispetto a quelle conferite in discarica al 2002.

* IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Spazio Altre Regioni

I ticket sanitari

di Stefania Lorenzini*

	Ticket sui farmaci	Ticket di pronto soccorso
Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Umbria, Valle d'Aosta, Prov. di Trento	NO	25€ come quota fissa
Emilia Romagna	NO	25€ per sola visita specialistica + ticket ulteriori prestazioni
Friuli V.G.	NO	da 7.74€ sino ad un max di 30.98€
Sardegna	NO	25€ come quota fissa per codici bianchi; 15€ come quota fissa per codici verdi
Toscana	NO	stesso ticket applicato per le prestazioni specialistiche
Abruzzo	da 0.5 a 1 € a confezione	25€ come quota fissa; 36.15€ per ulteriori prestazioni
Campania	da 1.50 a 3€ a confezione	25€ come quota fissa
Liguria	da 2€ per confezione sino ad un max di a 4€ per ricetta	25€ come quota fissa; 36.15€ per ulteriori prestazioni
Lombardia	da 2 a 4€ per confezione	35€ per visita specialistica; 50€ per altre prestazioni
Molise	da 0.5 a 1€ per confezione sino ad un max di a 3€ per ricetta	25€ come quota fissa
Piemonte	da 1 a 2€ per confezione	25€ come quota fissa
Puglia, Sicilia	da 0.5 a 2€ per confezione	25€ come quota fissa
Veneto	2€ a confezione sino ad un max di 4€ per ricetta	25€ come quota fissa; 36.15€ per ulteriori prestazioni
Prov. Bolzano	da 2 a 4€ per confezione	da un min di 15€ sino ad un max di 100€

Fonte: ASSR, 2007

In tutte le regioni italiane è previsto un ticket sul pronto soccorso (generalmente pari a 25 euro), mentre ben 10 regioni e la Provincia autonoma di Trento non applicano un ticket sui farmaci; fra queste anche la Toscana, che lo abolì nel 2001 per effetto della normativa nazionale. Va ricordato che la Finanziaria 2007 ha stabilito un ticket automatico alle Regioni che supereranno il tetto del 13% sulla spesa sanitaria totale e che dovranno assumersi la responsabilità del finanziamento del 40% di tale sfondamento: in

assenza di provvedimenti diversi, saranno quindi tenute ad introdurre una quota fissa per ricetta e/o per confezione sufficiente a garantire la copertura richiesta.

Sul ticket farmaceutico il dibattito è sempre molto acceso: si tratta di uno strumento che sicuramente contribuisce a risparmiare spesa pubblica ma che, per sua natura, è piuttosto impopolare, anche perché può generare effetti redistributivi indesiderati, se non viene applicato con un efficace sistema di esenzione.

Nel caso della Toscana, una recente ricerca dell'IRPET ha stimato che una reintroduzione del ticket sui farmaci, da qui a dieci anni, potrebbe ridurre la crescita attesa della spesa di 8-11 punti percentuali (dai 71 ai 132 milioni di euro correnti), a seconda del livello di ticket applicato. Se, poi, la domanda si rivelasse (come si suppone che sia) elastica al prezzo, l'effetto di contenimento della spesa farmaceutica pubblica potrebbe essere anche più grande.

* IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

Spazio Europa

La Council Tax britannica

di Giancarlo Pola *

Come i *rates* che l'avevano preceduta, la *Council Tax* è un'imposta sulle abitazioni ma, a differenza dei *rates*, è fortemente personalizzata per tener conto della capacità contributiva. La valutazione degli immobili è fondata sulla loro appartenenza a una determinata "fascia di valore", un valore che, diversamente dalle prassi vigenti in quasi tutta Europa, è venale, di mercato. Il valore medio (fascia D) venne fissato, nell'anno iniziale (il 1991), a 80.000 sterline. La fascia A raggruppa gli immobili il cui valore non eccede il 50% di tale valore medio e la fascia H i beni il cui valore eccede il 300% di tale valore (e cioè 320.000 sterline).

Per il gioco dei coefficienti fissi, calcolati con riferimento all'aliquota fissata per la fascia D, i contribuenti della fascia H, le cui proprietà valgono almeno 4 volte il valore medio, pagano un'imposta soltanto doppia di quella della suddetta fascia media e soltanto tripla di quella applicabile alla fascia iniziale. Ne segue che la *Council Tax* è un'imposta assai regressiva e perciò assoggettata a critiche.

La personalizzazione dell'imposta può addirittura accentuare tale regressività: per esempio i proprietari di residenze vacanti o secondarie pagano soltanto la metà dell'imposta dovuta. Per converso, certe categorie di contribuenti, come i celibi e gli studenti, beneficiano di deduzioni del 25%. Ma la principale innovazione rimane, rispetto alla rigidità della *Poll Tax*, la scelta di esonerare le persone titolari di redditi modesti. Esistono altresì delle agevolazioni, temporanee o permanenti, collegate alla natura della proprietà o alla qualità dell'occupante (per esempio, malati mentali o detenuti).

Da qualche tempo si parla, in Inghilterra, di rivedere la *Council Tax* soprattutto per quanto riguarda le fasce contributive. Del tema tratta anche il poderoso Rapporto Lyons (Lyons Enquiry) sul governo locale, uscito nel marzo di questo anno. Dopo avere ricordato la natura ibrida della *Council Tax* (in parte imposta patrimoniale e in parte pagamento di servizi locali), la sua unicità in quanto strumento di autonomia fiscale locale, la sua consistenza finanziaria (oltre 22 miliardi di sterline, cioè più di 32 miliardi di euro - oltre 3 volte il gettito ICI italiano!) e i numerosi problemi di equità che questo prelievo comporta, il Rapporto si

concentra su alcune riflessioni e raccomandazioni del tipo:

- ogni rivalutazione degli "estimi" crea vincitori e perdenti, in quanto può mandare milioni di immobili sotto la linea di mezzo sopra illustrata;
- la storia dimostra che è possibile continuare a tassare gli immobili sulla base di valori superati, ma è sempre consigliabile agganciarsi a valori reali e aggiornati;
- le fasce di riferimento delle aliquote andrebbero aumentate sia all'inizio che alla fine della scala, onde far guadagnare al sistema una maggiore progressività;
- la *Council Tax* dovrebbe mantenere, accanto alla caratteristica di imposta patrimoniale, anche quella di corrispettivo di servizi locali fruiti.

Il Rapporto conclude che il tributo ha ancora un futuro ruolo da svolgere nell'ambito della finanza locale britannica, sia da solo che insieme ad altri. Aggiungendo, tuttavia, che "occorre ridurre la sua pressione" perché "non vi è dubbio che un'imposta di tale spessore possa apparire spesso ingiusta e, alla lunga, insopportabile", in rapporto al reddito e alla posizione sociale di chi la paga.

* Università di Ferrara

Lo sforzo fiscale dei comuni

di *Giorgio Ragazzi**

Molte delle entrate comunali, anche se qualificate come entrate proprie, sono in realtà predeterminate; per valutare il grado di autonomia finanziaria dei comuni occorre piuttosto verificare quali siano gli effettivi spazi di manovra di cui dispongono i comuni ed in che misura questi vengano utilizzati. Di seguito viene presentata una stima dello "sforzo fiscale" per i comuni capoluogo di regione (ad esclusione di Aosta, Trento e Bolzano), sulla base dei dati di bilancio di competenza per gli anni 2001 e 2003. Tale indice viene stimato come somma di tre componenti: quello relativo alle imposte, alle tariffe ed alla gestione del patrimonio.

Per l'ICI viene stimato il gettito addizionale ottenuto dai comuni che applicano un'aliquota media (ordinaria e prima casa) superiore al 5%. Tutti i comuni, tranne Milano e Venezia, hanno applicato, nel periodo considerato, aliquote superiori al 5% e non si notano differenze rilevanti nella maggiorazione dell'aliquota tra comuni ricchi (cioè con PIL pro capite elevato) e poveri. Tuttavia, in termini di gettito, le differenze sono notevoli: ad esempio, sia Firenze che Napoli applicano un'aliquota media del 6,3%, ma il maggior gettito p.c. è di 77 euro a Firenze contro solo 34 a Napoli. Per i comuni più poveri l'ambito di autonomia finanziaria è ovviamente più ristretto, anche se la minor base imponibile è generalmente compensata dai trasferimenti.

Anche dall'applicazione dell'addizionale IRPEF i comuni ottengono un maggior gettito pari, nella media, a 35 euro p.c. In questo caso, però, non si notano significative differenze di gettito tra comuni ricchi e poveri.

Nell'insieme, con lo "sforzo fiscale" sulle imposte, i comuni considerati riescono ad accrescere le entrate correnti di un 5-6%, con un massimo del 10% nel caso di Bologna.

Un altro ambito rilevante di autonomia finanziaria riguarda le tariffe, ed in particolare i saldi delle gestioni TARSU, servizio idrico e

polizia urbana. In questo caso, più che il valore assoluto dei saldi, è rilevante il confronto tra comuni. Per il saldo tra entrate ed uscite TARSU si notano differenze, tra comuni virtuosi e comuni in disavanzo, assai maggiori di quelle relative allo "sforzo" sulle imposte. I maggiori disavanzi p.c. si registrano a Bari ed a Napoli: in questi due comuni, i disavanzi TARSU e del servizio idrico assorbono pressoché l'intero "sforzo" sulle imposte.

La voce "polizia municipale" è un servizio strutturalmente in perdita, ma vi sono anche ricavi dalle multe ed altre entrate. Anche in questo caso, le differenze nei saldi p.c. sono elevate, ed i comuni poveri tendono ad avere disavanzi maggiori di quelli ricchi.

Le differenze più rilevanti si notano tuttavia nella gestione del patrimonio che include, oltre ai proventi dei beni degli enti, anche i proventi da concessioni edilizie. Da queste due fonti i 7 comuni più ricchi ricavano in media 110 euro p.c., contro solo 32 dei 6 più poveri. Milano e Bologna ricavano dalla gestione del patrimonio il 12% di tutte le entrate correnti, Napoli e Bari appena il 2%.

L'indice complessivo dello sforzo fiscale mostra una buona correlazione con il PIL p.c. della provincia: lo "sforzo fiscale" è notevolmente più alto nei comuni ricchi rispetto ai poveri. Considerando che le spese correnti p.c. dei comuni in oggetto ammontano in media a 1.100 euro, le differenze nello "sforzo fiscale" stimate appaiono molto rilevanti, tra i 280 euro di Bologna a i 33 euro di Napoli e 22 euro di Bari.

L'indice complessivo di "sforzo fiscale" è aumentato notevolmente, tra il 2001 ed il 2003, in tutti i comuni con un incremento medio di 56 euro. Per le imposte, il maggior gettito (21 euro) è derivato soprattutto dall'addizionale IRPEF, con solo modesti incrementi nelle aliquote ICI. Si sono ridotti di 26 euro i disavanzi nel settore tariffe, soprattutto da parte dei comuni più poveri e che avevano disavanzi più rilevanti. Nella gestione del patrimonio, però, i comuni più ricchi hanno ulteriormente migliorato i ricavi mentre i più poveri li hanno diminuiti.

Nel complesso le entrate medie p.c. sono aumentate del 6,4%, le uscite dell'1,6% e il saldo corrente è migliorato in tutti i comuni, con una media di 53 euro p.c.. Parrebbe dunque che il maggior "sforzo fiscale" sia stato indirizzato al miglioramento del saldo corrente, che è di importo analogo, piuttosto che all'incremento della spesa. Formalmente, vi è stato un forte aumento nelle entrate tributarie ma ciò è dovuto prevalentemente all'entrata in vigore della compartecipazione IRPEF, a fronte della quale vi è stata una riduzione nei trasferimenti dello Stato. In linea di principio l'intero importo della compartecipazione avrebbe dovuto ridurre i trasferimenti dallo Stato, ma la compensazione non è stata integrale. I comuni in regioni a statuto speciale che non hanno la compartecipazione hanno ottenuto maggiori trasferimenti. Pertanto, tra il 2001 ed il 2003, le entrate per compartecipazione e trasferimenti sono aumentate di 24 euro p.c.. Le altre entrate tributarie sono aumentate in media di 37 euro, di cui 21 ascrivibili ad un maggior sforzo dei comuni sulle imposte.

Quasi tutti i comuni, in questi due anni, hanno aumentato le spese per funzioni generali e ridotto quelle per viabilità, trasporti e gestione del territorio. I comuni più ricchi hanno però aumentato le uscite per istruzione e spese sociali, mentre i più poveri le hanno ridotte.

In conclusione, se confrontiamo Napoli (un comune povero) con la media dei 7 comuni più ricchi, notiamo che: lo "sforzo" sul piano delle imposte è quasi analogo; il disavanzo sui servizi a tariffa è molto maggiore (76 euro contro 19) e assorbe interamente lo sforzo sulle imposte; i proventi patrimoniali ammontano ad appena 28 euro p.c. contro 109; nel biennio 2001-2003 il divario si è ampliato: a Napoli sono diminuite sia le entrate che le uscite correnti e l'indice di sforzo fiscale è aumentato di poco, molto meno che nei comuni ricchi.

* Consulente ANCI Toscana

Attività e Notizie

Agenda

Entro il 31/10/2007 il Consiglio Regionale approverà il DPEF (Documento di Programmazione Economica Finanziaria) riferito al triennio 2008-2010.

Pubblicazioni

I COSTI DEL NON FEDERALISMO
Quaderni di ricerca
Unioncamere Veneto - Regione Veneto

Iniziative

LA GESTIONE DEL CATASTO AI COMUNI
PER L'EQUITA' FISCALE
Firenze, 4 settembre 2007

FEDERALISMO FISCALE E
LEGGE FINANZIARIA
Viareggio, 2-3 ottobre 2007

Per informazioni o chiarimenti sui tributi
della Regione Toscana scrivere a :
tributi@regione.toscana.it

**Tributi
Toscana**

Trimestrale
di informazione
per cittadini
e imprese

Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile)

Stefania Lorenzini

REGIONE TOSCANA:

Luigi Idili, Giovanni Morandini,
Francesca Poli

Progetto grafico:

Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:

IRPET - Via G. La Farina, 27

50132 FIRENZE

Tel. 055/574138

Fax 055/574155

e-mail redazione@irpet.it